

Cl.: 1.1.02

DELIBERAZIONE n. 308

del 07/05/2026

OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE FARMACEUTICA AZIENDALE PER L'ANALISI DELLE IRREGOLARITA' DELLE RICETTE, DI CUI ALL'ART.3 C. 2 DELL'ALLEGATO 3 DELL'ACN IN VIGORE DAL 6 MARZO 2025

Responsabile del procedimento: Alessia Speciali

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- la L.R. n. 23 dell'11/08/2015 recante "Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo" ha disposto la costituzione delle nuove Agenzie in luogo delle ex ASL;
- con DGR n. X/4470 del 10/12/2015 è stata costituita l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana con effetto dall'01/01/2016, in attuazione della L.R. n. 23/2015;
- con Delibera ATS Val Padana n. 466 del 25/10/2024 si è preso atto della D.G.R. n. XII/3229 del 21/10/2024 di approvazione da parte di Regione Lombardia dell'aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024;

Considerato che l'art. 8 comma 2 del D.lgs. 502/1992 prevede che il rapporto con le farmacie pubbliche e private sia disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;

Richiamata la Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" la quale, relativamente ai rapporti convenzionali con le ATS e le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico, prevede che gli stessi siano regolati secondo i criteri e le modalità dettate dall'accordo nazionale unico vigente ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 comma 2 del D.lgs. 502/1992;

Richiamato l'art. 80 della Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 che pone in capo alle ATS la vigilanza sulla corretta applicazione dell'Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie aperte al pubblico;

Preso atto che in data 06/03/2025, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'Intesa, ai sensi dell'art. 5 comma 6 dell'accordo Stato-Regioni del 05/12/2013, sull'ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'art. 8, comma 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Rep. atti n. 35/CSR del 06/03/2025) rendendolo immediatamente esecutivo;

Richiamati:

- l'art. 5 c.1 del nuovo ACN per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private il quale prevede che presso una o più aziende sia istituita la Commissione Farmaceutica Aziendale;
- la deliberazione ATS n. 439 del 28/08/2025 "Adempimenti concernenti il nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private del 06/03/2025. Nomina Commissione Farmaceutica ATS Val Padana ai sensi dell'art. 5";

Considerato che l'art. 3 c. 2 dell'allegato 3 del Nuovo ACN stabilisce che è compito della CFA approvare un proprio regolamento, da adottare con atto dell'Azienda, che recepisca i criteri decisionali da adottare nell'analisi delle irregolarità, cui la stessa CFA si attiene;

Premesso che:

- in data 24/11/2025, con nota della SC Servizio Farmaceutico prot. ATS n. 101200/25, è stata trasmessa ai Componenti della Commissione Farmaceutica Aziendale di ATS Val Padana per una analisi preliminare la proposta di uno schema riepilogativo dei criteri decisionali da adottare nell'analisi delle irregolarità delle ricette da sottoporre alla CFA;
- in data 10/12/2025 Federfarma Cremona (con nota prot. 1725.pe) e Federfarma Mantova (con nota prot. 140/25) hanno trasmesso la proposta di modifica dello schema decisionale ricevuto da ATS;
- in data 20/02/2026 la CFA ha discusso la bozza di Regolamento proposta dalla SC Servizio Farmaceutico e riesaminato alla luce delle osservazioni trasmesse da Federfarma Cremona e Federfarma Mantova, giungendo all'approvazione definitiva dei criteri decisionali da adottare nell'analisi delle irregolarità delle ricette da parte della CFA per la conseguente adozione ufficiale da parte dell'ATS;

Considerato che il Responsabile del procedimento propone di adottare schema riepilogativo dei criteri decisionali da adottare nell'analisi delle irregolarità delle ricette approvato dalla Commissione Farmaceutica Aziendale nella seduta del 20/02/2026 e allegato, quale parte integrante, al presente

provvedimento;

Atteso che lo schema di recepimento dei criteri decisionali per l'analisi delle irregolarità delle ricette potrà essere soggetto a revisione e aggiornamento, anche parziale, in funzione di eventuali sopravvenute disposizioni normative o nuovi indirizzi programmatici e che le eventuali proposte di modifica o integrazione dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della CFA per il necessario parere tecnico-scientifico, prima del loro definitivo recepimento con atto formale;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri;

Acquisita, tramite siglatura dell'atto, la dichiarazione di legittimità della presente deliberazione, da parte del Direttore della SC Servizio Farmaceutico proponente il presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario, ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e della LR 33/2009 e s.m.i.;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di adottare lo schema riepilogativo dei criteri decisionali per l'analisi delle irregolarità delle ricette, di cui all'art. 3 c. 2 dell'allegato 3 dell'ACN in vigore dal 6 marzo 2025, approvato dalla Commissione Farmaceutica Aziendale di ATS della Val Padana e allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prevedere la possibilità che lo schema di recepimento dei criteri decisionali per l'analisi delle irregolarità delle ricette possa essere soggetto a revisione e aggiornamento, anche parziale, in funzione di eventuali sopravvenute disposizioni normative o nuovi indirizzi programmatici; le eventuali proposte di modifica o integrazione dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della CFA per il necessario parere tecnico-scientifico, prima del loro definitivo recepimento con atto formale;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'ATS della Val Padana;
4. di dare mandato alla SC Servizio Farmaceutico di trasmettere copia del presente provvedimento ai Componenti della Commissione Farmaceutica Aziendale, a Federfarma-Cremona, Federfarma-Mantova e Assofarm/Confservizi;
5. di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione del presente provvedimento, immediatamente esecutivo, all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Il Direttore Generale
Firmato digitalmente
Stefano Manfredi

Il Direttore Amministrativo
Firmato digitalmente
Gianluca Bracchi

Il Direttore Sanitario
Firmato digitalmente
Piero Superbi

Il Direttore Sociosanitario
Firmato digitalmente
Ilaria Marzi

REGOLAMENTO DECISIONALE CFA AI SENSI DELL'ALLEGATO 3 – ART. 3 C 2 DELL' ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2, DEL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente regolamento decisionale, approvato dalla Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA), definisce, quali criteri direttivi, le fattispecie di irregolarità rilevate nell'ambito dell'assistenza farmaceutica di competenza, individuando per ciascuna di esse lo standard decisionale in termini di determinazione amministrativa, al fine di garantire trasparenza, omogeneità di giudizio e prevenire possibili contenziosi.

In sede di esame collegiale, la valutazione della CFA verrà condotta, in linea generale, secondo quanto disposto dall'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) art. 5 e allegato 3, ed in particolare in conformità all'art. 5 comma 12 dello stesso. Potranno essere valutati approfondimenti in caso di presentazione di documentazioni o controdeduzioni da parte delle Farmacie interessate.

Eventuali elementi di eccezionalità dovranno essere adeguatamente documentati e motivati da parte della CFA, garantendo così la tutela del principio di equità del giudizio nel caso concreto.

IRREGOLARITA' RILEVATE SULLE RICETTE	DETERMINAZIONI CFA
1. Ricette spedite contenenti un diverso medicinale o diverso dosaggio o diversa forma farmaceutica da quella prescritta senza annotazione del farmacista	RICETTA ANNULLATA
2. Ricette prive di indicazione del dosaggio o della forma farmaceutica, spedite senza specifica annotazione (fatto salvo ricette contenenti medicinali per i quali la normativa rende obbligatoria l'indicazione di determinati elementi)	consegna di dose e UNITA' POSOLOGICHE più basso in commercio: RICETTA CONVALIDATA
	consegna di dose e UNITA' POSOLOGICHE superiore al più basso in commercio: RICETTA ANNULLATA
3. Spedizione ricetta oltre i 30 giorni	•Per ricette standard di farmaci: RICETTA ANNULLATA
	•Per ricette di dietetica e protesica: se oltre periodo di validità RICETTA ANNULLATA
	•Per ricette DPC di farmaci: ANNULLATA in base ai termini di validità stabiliti dagli accordi regionali di volta in volta in vigore.
4. Consegna di un medicinale di uguale composizione e pari indicazione in caso di urgenza o irreperibilità del prescritto in assenza di annotazione del farmacista	RICETTA ANNULLATA
5. Modulo ricetta non regolamentare (es. spedizione ricetta RUR fuori regione)	RICETTA ANNULLATA
6. Ricette RUR prescriventi dietetici e protesica prive di fustelle	•se presente dichiarazione "prodotto privo di fustella" e codice prodotto ean o minsan o descrizione che identifichi in maniera univoca il prodotto consegnato e tariffazione: RICETTA CONVALIDATA
	•se assente dichiarazione "prodotto privo di fustella" e codice EAN o MINSAN o descrizione che identifichi in maniera univoca il prodotto consegnato anche se presente tariffazione: RICETTA ANNULLATA
7. Ricette prescriventi dietetici e protesica con le fustelle, ma prive di tariffazione	RICETTA DA REGOLARIZZARE: la regolarizzazione da parte del farmacista deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione.



Direzione Sanitaria

SC Servizio Farmaceutico

8. Ricette ossigeno mancanti di indicazione AIC e prezzo e bollino autoadesivo	In caso di mancanza di tutti e tre gli elementi: RICETTA ANNULLATA
9. Ricette dietetiche prive di autorizzazione di ASST	RICETTA DA REGOLARIZZARE: restituzione alla farmacia per regolarizzazione entro 30 giorni
10. Assenza data di spedizione o data di spedizione antecedente alla prescrizione o non definibile, assenza di timbro della farmacia o timbro incompleto di ubicazione o numero distintivo	•Data di spedizione mancante o antecedente alla prescrizione o non definibile: viene attribuita alla ricetta la stessa data presente nel FUR o, in alternativa, lo stesso giorno della data di prescrizione; RICETTA CONVALIDATA
	•Timbro farmacia mancante: la ricetta viene convalidata; RICETTA CONVALIDATA
	•Timbro farmacia incompleto: la ricetta viene convalidata RICETTA CONVALIDATA
11. Consegna di medicinali revocati	RICETTA ANNULLATA
12. Mancanza di annotazioni obbligatorie previste da normativa (ad. es. Isotretinoina)	RICETTA ANNULLATA
13. Ricette DPC prive di fustella, già inviate alla farmacia che non ha prodotto autocertificazione di avvenuta consegna	Se non regolarizzate RICETTA ANNULLATA
14. Per tutti i casi non citati	Valutazione caso per caso

Mantova, 20/02/2026

IL PRESIDENTE
Speziali Alessia

Il Componente effettivo - SF ATS Val Padana
Lo Giudice Ludovica

Il Componente effettivo - farmacie private
Giovannoli Stefano

Il Componente effettivo- farmacie private
Vecchia Maurizio

Il Componente effettivo - farmacie pubbliche
Lini Clodine

Il Componente effettivo - farmacie pubbliche
Tiengo Marco